

Affidamento servizio distribuzione gas nell' ATEM Cosenza 2-Est

Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale

(ex art. 30 TUEL D. Lgs. 267/2000)

TRA

La Provincia di Cosenza (identificato come Stazione Appaltante)

E

I Comuni afferenti l'ATEM Cosenza 2 – EST

Enti che con propria Delibera di Consiglio Comunale hanno approvato la presente Convenzione e che con propria firma aderiscono alla stessa

PREMESSO CHE

- L'art. 14 del D. Lgs. n.164 del 23.05.2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" definisce la distribuzione del gas naturale come un'attività di servizio pubblico che gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo;
- l'art. 46 bis del D. L. 159 del 1 ottobre 2007, convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.TE.M.) e che con Decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- in attuazione del suddetto art. 46-bis il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011 recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti); e il Decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale (Decreto A.TE.M.);
- il Ministero dello sviluppo Economico ha emanato inoltre il Decreto n. 226 del 12 novembre 2011 "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dal giorno 11/02/2012 (Decreto Criteri), successivamente modificato ed integrato dal D.M. 20.05.2015;

- l'art. 2, comma 1, del citato D.M. n.226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”;
- non esiste una società patrimoniale delle reti e che pertanto il ruolo di Stazione Appaltante è demandato alla Provincia di Cosenza scelta a maggioranza qualificata dai Comuni parte dell'Atem Cosenza 2 Est;
- in base alle indicazioni del D.M. n. 226/2011 è possibile il ricorso all'art. 30 del Tuel che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli EELL possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

CONSIDERATO CHE L'Ente che assume il ruolo di Stazione Appaltante è la **Provincia di Cosenza**;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento comprese le attività propedeutiche e strumentali all'affidamento dello stesso, alla stipulazione del contratto di servizio e alla sua gestione.

ARTICOLO 2 – FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

I Comuni convenzionati demandano alla Provincia di Cosenza l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante allo scopo di svolgere la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Quindi nell'ambito di tale procedura la Provincia di Cosenza può operare in nome e per conto dei comuni convenzionati.

In particolare alla Provincia di Cosenza in qualità di stazione appaltante, sono attribuiti i seguenti compiti:

1. curare la raccolta documentale che i Comuni convenzionati sono tenuti a fornire;
2. coordinare le informazioni raccolte in vista della indizione ed espletamento della gara, anche avvalendosi di qualificati consulenti esterni;
3. predisporre le linee guida programmatiche d'ambito;
4. preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di Ambito sulla base dei piani redatti dai singoli comuni secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 6, lett. c), del D.M. 226/2011;

5. redigere il bando di gara, il disciplinare e i relativi documenti allegati, sulla base del bando tipo, del disciplinare tipo allegati al D.M. 226/2011;
6. redigere lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo redatto da AEEGSI e approvato con dm MiSE 5 febbraio 2013;
7. approvare il bando di gara e il disciplinare e provvedere all'invio degli atti di gara all'AEEGSI, a norma dell'art. 9, comma 2, del D.M. 226/2011, e provvedere alla pubblicazione degli stessi;
8. gestire la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
9. svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio e cura ogni rapporto con il gestore.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni si impegnano a svolgere le seguenti funzioni locali:

1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara come da D.M. 226/2011, nonché ogni ulteriore informazione, secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia. Con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe;
 - stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato degli impianti di distribuzione del gas;
 - documentazione sullo stato dei rapporti tra comune e gestore uscente;
 - relazione informativa sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto da parte del gestore uscente.
2. Collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti indicati dalla presente convenzione. Si impegnano altresì ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente alla Provincia di Cosenza il compito di svolgere le funzioni locali e di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 e quanto elencato al precedente comma 1 di competenza dei gestori uscenti. La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dalle attività espletate.

ARTICOLO 4 - DURATA

La convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione e avrà termine in coincidenza con la scadenza del contratto di servizio stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 5 – CABINA DI REGIA

Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato “Cabina di Regia”. Detto organo è formato da un numero massimo di 10 componenti individuati dagli enti concedenti coerentemente con il principio di totale rappresentanza di tutte le amministrazioni facenti parte dell'Atem, preferibilmente attraverso gli enti

territoriali già esistenti quali Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc. La Cabina di Regia, nel rispetto delle prerogative e della divisione dei compiti affidati alla stazione appaltante ed ai singoli enti concedenti, promuove attraverso i propri membri la condivisione delle iniziative assunte nell'ambito della procedura in oggetto ed una collaborazione tra stazione appaltante ed enti concedenti volta, in particolare, ad assumere orientamenti omogenei nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei documenti del bando di gara. La Cabina di Regia non prevede alcun onere né per la stazione appaltante né per gli enti concedenti e cesserà ogni attività all'aggiudicazione del servizio in seguito all'espletamento della gara in oggetto.

ARTICOLO 6 – COMITATO DI MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011, in seguito all'affidamento al nuovo gestore, si costituirà un comitato di monitoraggio costituito da massimo 15 membri individuati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Atem ed espressamente designati dal proprio ente di appartenenza. I componenti non dovranno aver intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati. Il comitato di monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante della Provincia di Cosenza. Il Presidente convoca il comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà in sostituzione alla seduta del comitato. Il Comitato di monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Comitato di monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione a tali incontri se non diversamente deliberato e liquidato dal proprio ente di designazione.

Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire la Provincia di Cosenza nelle prerogative e nei compiti a questi spettanti.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI TRA ENTI – ASSEMBLEA DEI SINDACI

La Provincia di Cosenza provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Atem Cosenza 2 Est in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.

La Provincia di Cosenza, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, del Decreto n. 226 del 2011 e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite Assemblee dei Sindaci. Per le decisioni dell'Assemblea, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 8 - RAPPORTI ECONOMICI

8.1 Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente alla Provincia e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.

8.2 Ciascun Comune si obbliga a rimborsare alla Provincia gli oneri per eventuali spese legali che non trovano copertura nell'importo di cui al comma 8.1. Tali oneri saranno ripartiti fra i Comuni proporzionalmente e sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

8.3 Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega concessa dai Comuni con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, sia attribuito alla Provincia di Cosenza per l'acquisizione di servizi esterni.

8.4 Il corrispettivo previsto al comma 2 dell'articolo 8 del D.M.226/2011sarà utilizzato per finanziare lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. Le relative spese dovranno essere approvate sia a preventivo che a consuntivo dall'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La Stazione Appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti per come specificato al comma 8.2 articolo 8. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem Cosenza 2 Est dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Provincia di Cosenza fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

In seguito ad aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente documento, è compito della Stazione Appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 7.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno poi essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.

Qualora una clausola della convenzione, o parte di essa, venisse dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e rimarranno vincolanti per le parti.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI RECESSO

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge 241/1990.

ARTICOLO 13 - PENALI

Stante l'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 21.6.2013 che prevede una penale nei confronti degli enti concedenti che non rispettino i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011 e s.m.i. , che penale pari al venti per cento degli oneri a carico del gestore entrante di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto ministeriale. Si conviene l'individuazione del termine perentorio del 30.04.2016 per la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione di cui all'articolo 9 comma 6 del D.M. 226/2011.

L'Assemblea dei Sindaci, preso atto di eventuali ritardi per la trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati, valuterà le penali da porre a carico dei singoli enti inadempienti.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Cosenza

TIMBRO E FIRMA

Per i COMUNI di:

COMUNE	NOME/COGNOME	CARICA RICOPERTA	DELEGA (si/no)	TIMBRO E FIRMA	DELIBERAZIONE CONSILIARE	SO C
Acri						
Albidona						
Alessandria del Carretto						
Altilia						
Amendolara						
Aprigliano						
Belsito						
Bianchi						
Bisignano						
Bocchigliero						
Calopezzati						
Caloveto						
Campana						
Canna						
Cariati						
Carpanzano						
Casole Bruzio						
Cassano all'Ionio						
Castiglione Cosentino						
Castroregio						
Celico						
Cellara						
Cerchiara di Calabria						
Colosimi						

Corigliano Calabro						
Cropalati						
Crosia						
Figline Vegliaturo						
Francavilla Marittima						
Grimaldi						
Lappano						
Longobucco						
Luzzi						
Malito						
Mandatoriccio						
Mangone						
Marzi						
Montegiordano						
Nocara						
Oriolo						
Paludi						
Panettieri						
Parenti						
Pedace						
Pedivigliano						
Piane Crati						
Pietrafitta						
Pietrapaola						
Plataci						
Rocca Imperiale						
Rogliano						

Rose						
Roseto Capo Spulico						
Rossano						
Rovito						
San Cosmo Albanese						
San Demetrio Corone						
San Giorgio Albanese						
San Giovanni in Fiore						
San Lorenzo Bellizzi						
San Lorenzo del Vallo						
San Pietro in Guarano						
Santa Sofia d'Epiro						
Santo Stefano di Rogliano						
Scala Coeli						
Scigliano						
Serra Pedace						
Spezzano Albanese						
Spezzano della Sila						
Spezzano Piccolo						
Tarsia						
Terranova da Sibari						
Terravecchia						
Trebisacce						
Trenta						
Vaccarizzo Albanese						
Villapiana						
Zumpano						